



Ordinanza n. 29/15

**OGGETTO: MANIFESTAZIONE "1° TROFEO CICLISTICO CASAMICA – 2° MEMORIAL A. BARDOSCIA":  
COMPETIZIONE CICLISTICA SU STRADA. – PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER IL 26.02.2012 -**

#### IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che con istanza presentata in data 24.01.2012, il Sig. Panico Luigi, nato a Wald (CH) e residente a Galatina alla Via Vicinale Duca, in qualità di Presidente dell'Associazione di Volontariato e Promozione Sociale "CASAMICA", con sede in Galatina alla Via Foggia, 12, ha chiesto l'autorizzazione allo svolgimento di una competizione ciclistica su strada, secondo le modalità e il percorso comunicati, da svolgersi nella mattinata di domenica 26.02.2012;

**VISTO** il nulla osta, Prot. Gen. n. 0005272 del 10.02.2012, concesso dal Dirigente del 3° Settore Attività Produttive per il passaggio sulle strade ricadenti in questo Comune della competizione ciclistica denominata "1° Trofeo Ciclistico CASAMICA – 2° MEMORIAL A. Bardoscia" nella giornata del 26 febbraio 2012, secondo il percorso e modalità comunicati;

**VISTE** le disposizioni dell'art. 9, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché le direttive impartite dal Ministero dell'Interno con le circolari: n. 300/A/26784/116/1 del 13 Ottobre 1997; n. 300/A/55805/116/1 del 8 Novembre 1998; n. 300/A/1/43384/116/1 del 17.06.2003;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 112 del 20.02.2012, acquisito al n. 0932 del Registro di P.L. in data 21.02.2012, con il quale si autorizza il Sig. Panico Luigi a svolgere la gara programmata;

**PRESO ATTO** che la manifestazione interesserà anche strade ricadenti nel centro abitato del Comune di Galatina;

**RITENUTO** di dover disporre, ai sensi della circolare n. 300/A/26784/116/1 del 13 ottobre 1997 del Ministero dell'interno, come modificata ed integrata dalla circolare n.300/A/55805/116/1 del 9 novembre 1998, dalla nota M/2413/64 del 30.09.2002 e dalla circolare n. 300/A/1/43384/116/1 del 17 giugno 2003, la sospensione del traffico veicolare sulle strade interessate dalla gara;

**RAVVISATA** la propria competenza in base a quanto previsto dal titolo IV - Capo III - Art. 107 del del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali);

**VISTI** gli artt. 4 del D.Lgs. 165/2001 e 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente competente;

**VISTI** gli artt. 5, 6, 7, 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

**VISTO** il Decreto del Commissario Straordinario n. 5 dell'8.02.2012 di conferimento dell'incarico di Dirigente del VII Settore Polizia Locale;

#### ORDINA

che il giorno **26 febbraio 2012** dalle ore 07,30 alle ore 13,30 siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

**SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE**, limitatamente alla fase di passaggio dei partecipanti alla manifestazione sportiva competitiva nelle strade appresso indicate secondo il percorso evidenziato nelle planimetrie allegate: Via Soleto (tratto compreso tra l'inizio dell'abitato e Via Pistoia), Via Foggia, Via Corigliano (tratto compreso tra Via Genova e la fine dell'abitato), Via Collepasso (Noha), Viale Don Tonino Bello, Via Montegrappa (tratto compreso tra Via C. Pozzolini e Via Del Giubileo), Via Monte Rosa, Via Gorizia, Strada Comunale Pilamozza;

**DIVIETO DI SOSTA SU AMBO I LATI** con rimozione coatta del mezzo in Via Soleto (tratto compreso tra l'inizio dell'abitato e Via Pistoia), Via Foggia, Via Corigliano (tratto compreso tra Via Genova e la fine

dell'abitato), Via Collepasso (Noha), Viale Don Tonino Bello, Via Montegrappa (tratto compreso tra Via C. Pozzolini e Via Del Giubileo), Via Monte Rosa, Via Gorizia, Strada Comunale Pilamozza;

**DALLE STRADE LATERALI AL PERCORSO SARA' CONSENTITO L'ATTRAVERSAMENTO IN ASSENZA DI CONCORRENTI.**

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara". In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 30 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, il Comando di Polizia Locale ovvero gli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del Nuovo Codice della Strada impegnati nella manifestazione, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione e del regolare svolgimento della manifestazione, potranno consentire deroghe ai citati provvedimenti di viabilità, oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione della circolazione stradale. In particolare potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e adottare diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, compreso ulteriori provvedimenti di chiusura al traffico veicolare nelle vie limitrofe al transito della gara, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea;

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

**DISPONE**

altresì che:

- gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dovrà essere garantito dagli organizzatori un idoneo servizio di scorta tecnica, in osservanza di quanto disposto con il "Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada" pubblicato sulla G.U. 5 febbraio 2003, n. 29 come modificato con decreto del ministero dei trasporti del 19 dicembre 2007 (G.U. 6.3.2008, n. 56) che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, assicuri la segnalazione in entrambi i sensi di marcia della manifestazione in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura idonea ad evitare pericoli o incidenti, assicurando adeguata segnalazione di inizio e fine manifestazione.

**Si evidenzia fin d'ora che la "carovana ciclistica", durante il transito nel nostro territorio, non sarà scortata dalla Polizia Locale di Galatina in quanto il Comando non è in grado di poter assicurare, con il personale a disposizione per il giorno indicato, un servizio di scorta e tanto meno un servizio di vigilanza lungo il percorso di gara.**

I responsabili dell'organizzazione della manifestazione predisporranno altresì a loro cura e spese un idoneo servizio di personale a terra addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva, composta da personale abilitato ed in numero sufficiente a garantire la sicurezza della circolazione e della carovana dei partecipanti in osservanza di quanto disposto con il "Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada" suddetto e, ove le circostanze di tempo e di luogo lo richiedano, una specifica segnaletica temporanea in corrispondenza delle intersezioni stradali e nei punti più sensibili del percorso

che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti chiaramente della sospensione temporanea della circolazione;

Se le condizioni del traffico al momento lo rendano necessario, per la sicurezza della circolazione nonché dei partecipanti e/o degli spettatori, sia disposta la chiusura con idonea transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi la zona di partenza e la zona di traguardo per una lunghezza adeguata alla velocità ed al numero dei corridori in gara nonché per il tempo necessario alle fasi di partenza e arrivo e comunque fino a quando le circostanze lo richiedano a tutela dell'incolumità dei partecipanti e dei terzi. Tutto ciò fermo restando l'obbligo degli organizzatori di liberare l'area nei tempi previsti dalla presente ordinanza.

Gli organizzatori devono garantire la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di qualsiasi natura alla sede stradale, alla segnaletica, all'estetica ed all'equilibrio ecologico. In ogni caso a tutela della sicurezza e fluidità della circolazione gli organizzatori dovranno adoperarsi tempestivamente affinché venga ripristinata puntualmente la situazione ante manifestazione. Eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, in particolare l'addebito delle spese di ripristino;

gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

### RENDE NOTO

Che la presente autorizzazione è concessa con espressa riserva della possibilità di revoca o modifica in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.

Che la manifestazione è svolta sotto la esclusiva e totale responsabilità degli organizzatori e dei partecipanti che pertanto assumono ogni obbligo di risarcimento derivante dalla manifestazione, in particolare sollevano il Comune di Galatina da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti: dai partecipanti, a qualsiasi titolo, compreso il personale di ausilio incaricato dagli organizzatori; dagli spettatori o dagli altri utenti della strada. Si evidenzia che l'Amministrazione dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti dalla manifestazione, attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione che copra anche la responsabilità degli organizzatori e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine al buono stato di manutenzione del fondo stradale e della percorribilità in sicurezza del tracciato di gara. Pertanto gli organizzatori, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, dovranno provvedere a verificare accuratamente il percorso di gara, al fine di rilevare, segnalare idoneamente ed efficacemente eventuali buche, avvallamenti, discontinuità del fondo stradale e quant'altro risulti pregiudizievole alla piena e sicura transitabilità dello stesso, predisponendo ogni idoneo ed opportuno accorgimento o protezione a garanzia dell'incolumità dei partecipanti alla manifestazione, del pubblico e degli altri utenti della strada.

Gli organi di Polizia Stradale e tutti quelli a cui spetti sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento e di segnalare a questo Ufficio eventuali incidenti che si verificassero nel corso della manifestazione.

La massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche dei mezzi di informazione.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio ed apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 445 collocata a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione.

Si evidenzia in particolare che qualora sia prevista l'apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata essa deve essere collocata in loco almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso.

La presente, oltre ad essere pubblicata sul sito web del Comune di Galatina, viene notificata in copia al Sig. Panico Luigi, quale responsabile organizzativo della manifestazione in narrativa, meglio sopra generalizzato, al Settore LL.PP., al Commissariato di P.S. di Galatina, al Comando Stazione dei Carabinieri di Galatina;

Sarà altresì trasmessa a cura di questo Comando, a mezzo fax, alla Sezione della Polizia Stradale di Lecce - n. 0832 453431 -, al Comando Provinciale dei VV.FF. di Lecce, Viale Grassi, 86 73100 Lecce - n. 0832 350016 - e al Servizio 118 della A.S.L. di Lecce - n. 0832 351256, per debita notizia e per quanto di competenza;



Ai sensi dell'art. 3 u.c. della legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della l. 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di rilascio.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Dlgs. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'articolo 74 del D.P.R. 495/1992.

**Il presente provvedimento è valido il giorno 26 febbraio 2012 dalle ore 07,30 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 13:30**

Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze sindacali incompatibili con la presente.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

L'estensore  
Mar. Magg. P. Beccarisi



IL DIRIGENTE  
Dott. Antonio Claudio OREFICE

### RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ messo notificatore in servizio presso il Comune di Galatina, ho notificato l'Ordinanza Dirigenziale che precede al Sig. \_\_\_\_\_, mediante consegna a mani proprie dello stesso così qualificatosi ed identificato, ovvero in sua precaria assenza mediante consegna a mani del Sig. \_\_\_\_\_ capace e convivente, in plico chiuso del quale ho redatto la relazione di notifica.

In \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ alle  
ore \_\_\_\_\_

IL NOTIFICATO

IL NOTIFICANTE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_